

CORTE D'APPELLO di CATANIA

SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Rilevato che gli uffici della Sezione lavoro sono mancanti di locali adeguati a consentire l'attesa del pubblico e degli avvocati durante lo svolgimento della udienza collegiale e considerato il persistere delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid, conclamate dal DPCM del 26 ottobre 2020, che impongono di evitare assembramenti ad ogni udienza;

Visto il D.L. n. 125/2020 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 quanto previsto dall'art. 221 legge n. 77 del 2020 comma 4. Che così dispone *"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.*

DISPONE

che per il periodo **dal 3 NOVEMBRE 2020 al 31 GENNAIO 2021** sia applicato il rito di cui all'art. 83 lett. h) legge n. 27/2020 come riformato dall'art. 221 comma 4° della legge n. 77/2020 e successive modifiche, con decreto di questa presidenza emesso per ciascuna controversia e del quale verrà dato tempestivo avviso alle parti nel termine di 30 giorni prima dalla data di ciascuna udienza secondo le seguenti modalità:

• **UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE "FILTRO"**

Le parti di ciascuna controversia procederanno al deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da depositarsi entro cinque giorni dalla data fissata per la udienza; il provvedimento emesso dal Collegio sarà ordinatorio e comporterà la **fissazione della successiva data di decisione ovvero di rinvio per altra ragione.**

• **UDIENZE PER LE QUALI SIA GIÀ STATA FISSATA DI DECISIONE**

Le parti procederanno al deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da depositarsi entro cinque giorni dalla data fissata per la udienza di decisione; decorsi i detti termini esito alla quale il Collegio provvederà con ordinanza ovvero con sentenza

MANDA

La Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Catania 27 ottobre 2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 OTT 2020



Il Presidente della Sezione Lavoro
Dott.ssa Concetta MAIORE